


Implicazioni pratiche dell'applicazione del nuovo accordo nelle aziende sanitarie: cosa cambia rispetto al passato?

Dr.ssa Laura ROSSI

Azienda Ospedaliera Universitaria
"Maggiore della Carità" NOVARA






I precedenti ASR davano indicazioni metodologiche sommarie per la formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, ad eccezione dell'e-learning già disciplinato nell'allegato II dell' ASR 2016 e della formazione di ARSPP come indicato nell'allegato IV del medesimo ASR.

Nel nuovo ASR tutta la parte IV è dedicata alle INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI tuttavia «*Le indicazioni metodologiche per l'organizzazione e la gestione dei corsi riportate di seguito, fatta eccezione dei punti 3.2 (VCS) , 3.3 (e-learning), 3.4 (mista blended), 3.5 (aggiornamento), 6.3 (verifica apprendimento) e 7 (verifica efficacia) , non si applicano ai Datori di Lavoro che organizzano ed erogano autonomamente, all'interno delle proprie aziende nei confronti dei propri lavoratori, la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, ma esse possono trovare indicazioni utili per la gestione dei percorsi formativi di cui al presente accordo*»

La maggior parte delle Aziende Sanitarie in ogni caso da tempo utilizzano il sistema di accreditamento ECM anche per i corsi sulla sicurezza, potrebbe essere necessario adattare tali sistemi per la raccolta dati, la reportistica e la conservazione dei documenti in funzione delle indicazioni del nuovo ASR.



INDICAZIONI METODOLOGICHE news per tutti i corsi

Profili di competenze oltre ai docenti:

Responsabile del progetto formativo

Tutor d'aula (obbligatori per e-learning e VCS)

Documento progettuale

Fascicolo del corso (dati partecipanti, registro presenze, elenco docenti, progetto formativo e programma, verbale verifiche)


Verifica di efficacia (analisi infortunistica, questionari, check list)

Per tutti i corsi sono richiesti specifici profili di competenza (parte IV punto 1.7) infatti oltre ai docenti deve essere presente anche un **responsabile del progetto formativo** (prima previsto solo per e-learning) e i **tutor d'aula** (obbligatori per e-learning e VCS).

Per tutti i corsi è richiesta inoltre la redazione di un **documento progettuale** (parte IV punto 2.6) (prima previsto solo per e-learning e formazione ARSPP) e la predisposizione di un **fascicolo del corso da conservare** (parte I punto 7) (già previsto nell'ASR 2016 per formazione ARSPP punto 11) contenente: *dati anagrafici dei partecipanti; registro presenze dei partecipanti con firme; elenco dei docenti con firme; progetto formativo e programma del corso; verbale di verifica finale di cui al paragrafo 4, parte I* (refuso -> paragrafo 5)

Per tutti i corsi è richiesta la **verifica di efficacia** della formazione (parte IV punto 7) Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.


- Modalità analisi infortunistica aziendale
- Questionari di somministrazione al personale (le Aziende Sanitarie potrebbero già avere a disposizione strumenti nel sistema di accreditamento ECM)
- Check list di valutazione (osservazione dei comportamenti dei lavoratori da parte dei soggetti della prevenzione aziendale, es. RASPP, dirigenti, preposti)



Il nuovo ASR non introduce novità sostanziali sulla formazione residenziale (paragrafo IV punto 3.1)

La formazione può essere svolta direttamente nell'ambiente di lavoro, si può fare ricorso a **break formativi** anche per la formazione specifica e aggiornamento dei lavoratori in tal caso «*La formazione dovrà avvenire ad opera di un docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, affiancato dal preposto, dovrà essere breve (15-30 minuti) e dovrà essere rivolta a piccoli gruppi di lavoratori basandosi su specifici aspetti legati all'attività lavorativa*»

La formazione con break formativi può essere assimilata agli incontri della «formazione sul campo» del sistema di accreditamento ECM. Viste le caratteristiche appare praticabile solo per la formazione su rischi molto particolari e/o circoscritti a pochi lavoratori esposti.




L'equiparazione della VCS con la formazione residenziale era già permessa dalla Legge n. 52/2022 (conversione D.L. n. 24/2022) <<la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti (...) un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.>>

La normativa non indicava specifici requisiti della VCS.

Con il nuovo ASR sono indicati specifici requisiti della VCS parte IV punto 3.2 tra cui:

- *Ogni discente deve essere collegato all'evento formativo tramite pc o tablet a suo esclusivo uso* (quindi non sono ammesse classi di discenti in aula e non è ammesso l'utilizzo di smartphone)
- *... implementare procedure idonee all'ambiente virtuale per la gestione delle modalità di accesso, di verifica delle presenze, di gestione degli interventi dei discenti, delle modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento, della gestione dei materiali didattici, delle modalità di tracciamento.*
- *... avvalersi di profili professionali con particolari competenze, aggiuntive ... con conoscenze, abilità e responsabilità idonee a gestire e presidiare i processi di produzione caratterizzanti la formazione in VCS* Profili professionali che dovranno avere competenze specifiche per la VCS: Responsabile del progetto formativo, docente, tutor d'aula virtuale, esperto nella gestione tecnica della piattaforma multimediale




E-LEARNING (già consentita da ACS 2011 e 2016)

- Formazione lavoratori generale e specifica rischio basso (rischio medio e alto con progetti formativi individuati da Regioni e Prov. Aut.)
- formazione datori di lavoro, dirigenti
- aggiornamento lavoratori, datori di lavoro, dirigenti

NON è più consentita per formazione e aggiornamento PREPOSTI

Requisiti già indicati da ACS 2016 allegato II


Ulteriori requisiti nuovo ASR: specifiche competenze su e-learning anche per Responsabile del progetto formativo e per mentor/tutor di contenuto



Nel precedente ASR del 7 luglio 2016 – allegato II - erano già stati definiti i requisiti dell'e-learning e in allegato V era specificato per quale formazione e aggiornamento era possibile.

Il nuovo ASR nella parte IV punto 3.3 riporta i requisiti indicati nel vecchio ASR apportando solo poche modifiche, in particolare in merito alle caratteristiche delle risorse professionali coinvolte, richiede che abbiano « *specifiche competenze riguardanti la progettazione formativa in modalità e-learning* » :

- il Responsabile del progetto formativo (nel vecchio ASR era il Responsabile/coordinatore scientifico del corso)
- il Mentor/tutor di contenuto



Nei vecchi ASR 2011-16 non era espressamente prevista la modalità mista o blended ma per alcune figure era possibile effettuare alcuni argomenti/moduli in e-learning (vedi formazione preposti).

Il nuovo ASR (parte I punto 4 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE) introduce espressamente tra le modalità consentite il blended e ne descrive le caratteristiche nella parte IV punto 3. 4 :

«Con il termine modalità mista o blended si intende l'erogazione di percorsi di formazione che alternano momenti di formazione a distanza (sincrona o asincrona) con momenti di formazione in presenza fisica..»

Il nuovo ASR quindi permette di realizzare corsi alternando (anche più volte) FAD sincrona, asincrona e momenti in presenza. E' implicito che tale modalità deve rispettare le indicazioni contenute nella tabella del punto 3.5 parte IV ovvero si possono utilizzare nella formazione mista solo le modalità consentite per ciascuna tipologia di formazione. Esempio per la formazione di preposti si può alternare solo presenza fisica con VCS mentre per i dirigenti si possono utilizzare tutte le modalità-



Il vecchio ASR del 2016 consentiva l'aggiornamento con seminari per lavoratori, preposti e dirigenti nella misura non superiore al 50% del totale delle ore previste (allegato A punto 12.8) e in allegato V era specificato per quale formazione e aggiornamento era possibile.

Con il nuovo ASR parte III CORSI DI AGGIORNAMENTO «*l'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti con quanto sopra indicato, fatta eccezione per l'aggiornamento di cui ai punti 2.1, 2.2, 7 e 8 della Parte II (formazione specifica dei lavoratori, preposti, lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008)*» → è consentita solo per Datori di lavoro e Dirigenti.

Nel caso di convegni e seminari è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

Nel vecchio ASR 2011:

- nuovo rapporto di lavoro con azienda dello stesso settore produttivo → credito formativo (punto 8 CREDITI FORMATIVI)
- attestati con indicazione del profilo professionale e settore di riferimento per riconoscimento crediti (punto 7 ATTESTATI)

Nel nuovo ASR tali indicazioni non sono più presenti → **riconoscimento della formazione pregressa??** C'è sempre il c. 14 bis art. 37 D.lgs 81/08

Nell'allegato III del nuovo ASR → tabelle riconoscimento dei crediti formativi simili a quelle del vecchio ASR 2016

Nel vecchio ASR 2011 punto 8 CREDITI FORMATIVI *«qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore ..., costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore» «Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla.»*


Inoltre, nel vecchio ASR 2011 punto 7 per gli ATTESTATI era prevista l'indicazione del profilo professionale del corsista e il settore di riferimento specificando che *«l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti.»*

Nel nuovo ASR tali indicazioni non sono più presenti... -> problemi di riconoscimento della formazione pregressa dei neoassunti.

D.lgs 81/08 art. 37 c.14 bis. *«In tutti i casi di formazione ed aggiornamento ... in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo ... Le modalità di riconoscimento del credito formativo ...sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni ...»*

Come nel vecchio ASR 2016, anche nel nuovo ASR (allegato III) ci sono tabelle di riconoscimento dei crediti con alcuni cambiamenti, ad esempio la formazione RLS ora costituisce esonero totale per la formazione DIRIGENTI (prima era parziale).

Stranezze: formazione preposto → frequenza dirigente, mentre formazione **dirigente** → esonero totale preposto (se medesima azienda) inoltre aggiornamento **preposto** → esonero totale dirigente mentre aggiornamento dirigente → frequenza preposto
 Attenzione alla postilla inserita per alcuni casi *« * il credito viene riconosciuto totale per coloro che svolgono il ruolo indicato nella prima colonna della tabella nella medesima azienda, negli altri casi la formazione deve essere svolta»*



FORMAZIONE LAVORATORI NEOASSUNTI

Nel vecchio ASR 2011:

- nuovo rapporto di lavoro con azienda dello stesso settore produttivo → credito formativo (punto 8 CREDITI FORMATIVI)
- personale di nuova assunzione → completato entro 60 giorni (punto 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE)

Nel nuovo ASR tali indicazioni non sono più presenti

→ **riconoscimento della formazione pregressa??**

→ **Formazione contestuale all'assunzione art. 37 c.4**

Quali modalità organizzative sono percorribili?

Nell'ASR 2011 il punto 8 CREDITI FORMATIVI prevedeva:

- *«qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo ..., costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore;*
- *... con un'azienda di diverso settore produttivo ..., costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.»*

Sempre l'ASR 2011 al punto 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE:

«.... Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.»

Nel nuovo ASR queste precisazioni non ci sono più pertanto:

- Si potrebbe dedurre che la formazione pregressa effettuata presso altra azienda non possa essere riconosciuta come credito anche se dello stesso settore
- E' definitivamente chiarito che non ci sono 60 giorni di tempo per completare la formazione dei neoassunti (vedere anche FAQ n.5 documento datato 31 luglio 2025 che le Regioni e le Province autonome hanno inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

FORMAZIONE PREPOSTI

Nel vecchio ASR 2011:
8 ore formazione – 6 ore aggiornamento quinquennale
possibile e-learning (alcuni argomenti o progetti individuati da Regioni e per aggiornamenti)

Nuovo ASR (e art. 37 c. 7 ter)
12 ore di formazione – 6 ore aggiornamento **biennale**
Solo residenziale o VCS

NB anche nel nuovo ASR (allegato III)
formazione come dirigente → credito come preposto
Ma non vale più per l'aggiornamento

Nel vecchio ASR 2011 per i preposti erano previste 8 ore di formazione aggiuntiva alla formazione come lavoratori, era consentito il ricorso all'e-learning per gli argomenti di cui ai primi 5 punti ma anche per i restanti argomenti in caso di progetti formativi individuati dalle Regioni. L'aggiornamento di 6 ore era quinquennale e poteva essere svolto in e-learning.

Nel nuovo ASR, in conformità al nuovo comma 7 ter introdotto dalla L. 215/2021 nell'art. 37, la formazione dei preposti ora ha durata 12 ore e l'aggiornamento è biennale. Non è più consentito il ricorso all'e-learning per la formazione iniziale e per gli aggiornamenti ma solo il residenziale o la VCS.

Nel vecchio ASR 2016 – allegato III – la formazione come dirigente era riconosciuta credito totale come preposto, vale anche per il nuovo ASR – allegato III ma solo nella stessa azienda « ** il credito viene riconosciuto totale per coloro che svolgono il ruolo indicato nella prima colonna della tabella nella medesima azienda, negli altri casi la formazione deve essere svolta* »

Nel vecchio ASR 2016 – allegato III l'aggiornamento come dirigente era riconosciuto credito totale come preposto, non vale più per il nuovo ASR – allegato III



Nel nuovo ASR (parte II punto 2.3) i contenuti della formazione dei DIRIGENTI sono stati rivisti con l'introduzione nuovi argomenti come ad es. prevenzione della violenza, lavoratori disabili, ecc. ma le ore di corso passano da 16 a 12. E' ancora possibile il ricorso all'e-learning sia per la formazione iniziale sia per le 6 ore di aggiornamento quinquennale (parte IV punto 3.5)

La formazione del DATORE DI LAVORO è stata inserita dalla L. 215/2021 nel c.7 art.37 D,lgs 81/08; il nuovo ASR (parte II punto 3) per il datore di lavoro ha previsto la durata di 16 ore e una serie di argomenti che riprendono sostanzialmente quelli della formazione dirigenti e altri in aggiunta, come ad esempio la valutazione dei rischi e i corsi per la mancata sicurezza.

Per entrambe le figure è previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni (parte III punti 1.3 e 1.4) .

Per entrambe le figure è possibile effettuare la formazione iniziale e l'aggiornamento in e-elearning (parte IV punto 3.5) – l'aggiornamento può essere effettuato anche mediante partecipazione a seminari (parte III).

Nel nuovo ASR allegato III è previsto che la formazione per dirigente costituisce esonero totale per datori di lavoro e viceversa.

Anche per quanto riguarda l'aggiornamento vale l'esonero totale dirigente – datore di lavoro e viceversa.

FORMAZIONE RLS

Gli ASR NON disciplinano specificatamente la formazione RLS -->

- Commi 10-11 art. 37 D.lgs 81/08
- CCNQ sottoscritto il 10/07/1996 riferimento D.lgs 626/94

Nel vecchio ASR 2016 (all. A + all. V) «...modalità e-learning ... valida **solo se espressamente prevista** da norme e ASR o dalla contrattazione collettiva...»

Nel nuovo ASR tale indicazione non c'è più... il divieto è caduto?

Nel nuovo ASR come nel precedente del 2016 sono previsti crediti formativi nell'all.III

Formazione RLS → esonero generale lavoratori, dirigente, preposto

Aggiornamento RLS → esonero lavoratori, dirigente, preposto

NON VALE VICEVERSA per nessuno dei casi


La formazione degli RLS è disciplinata nei commi 10 e 11 dell'art. 37 del TU 81/08
«11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi... La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici... La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.»

Per gli RLS delle ASR si applicano le indicazioni del CCNQ rappresentante per la sicurezza Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 10/07/1996 che fa riferimento ancora al Dlgs 626/94 e quindi non apporta indicazioni oltre quelle contenute nell'art.37 del D.lgs 81/08 – in particolare non specifica le modalità consentite di erogazione dei corsi.

Nel vecchio ASR 2016 una frase nell' allegato A « *Si rappresenta, inoltre, che per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo* » e in allegato V per la formazione/aggiornamento RLS si ribadiva «*fatto salvo diverse indicazioni del CCNL*»

Per tale motivo non si riteneva ammessa la formazione e-learning per gli RLS delle ASR Nel nuovo ASR tale indicazione non è più presente...

Nel nuovo ASR come nel vecchio ASR si parla espressamente della formazione RLS solo nell'allegato III di riconoscimento dei crediti formativi ad esempio la formazione come RLS esonera dalla formazione generale dei lavoratori, come dirigente e come preposto inoltre l'aggiornamento vale come lavoratore, dirigente e preposto. Il viceversa non vale per nessuno dei casi citati



Riassumendo,

*«le implicazioni più rilevanti del nuovo ASR riguardano l'**obbligo di formazione anticipata** prima dell'inizio dell'attività lavorativa, l'introduzione di un **corso obbligatorio per i datori di lavoro**, un **aggiornamento biennale per i preposti** e una **maggiore attenzione alla qualità e al monitoraggio dei corsi**, inclusa la **verifica continua dell'efficacia formativa**.»*

Cit. AI Overview